



**Protocollo d'Intesa tra l'ANCI Piemonte e Istituto Universitario di Studi Europei  
finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative per lo sviluppo territoriale  
ingenerato o guidato da processi di innovazione**

Le parti

ANCI Piemonte, con sede in via Maria Vittoria n°12, 10123, Torino, codice fiscale 80097160016, e partita IVA 12074980017, rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Protocollo d'intesa presso la sede di via Maria Vittoria n°12, ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta la deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 6 novembre 2020;

e

Istituto Universitario di Studi Europei, avente sede legale in Torino, Lungo Dora Siena 100 A, codice fiscale 80084690017, rappresentata dal Presidente Prof. Piercarlo Rossi, domiciliato ai fini del presente Protocollo d'intesa presso la sede di Lungo Dora Siena 100 A, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dei competenti organi, (nel seguito indicata come "IUSE").

Premesso che

ANCI Piemonte è l'Associazione regionale dei Comuni del Piemonte. L'Associazione è organizzazione di base dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 e opera nello spirito e in conformità dello stesso (art. 1 dello Statuto).

L'Associazione regionale tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine. Inoltre, coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale e promuove il coordinamento con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti. L'Associazione regionale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per raggiungere il proprio fine



istituzionale: propone e coordina lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le Amministrazioni locali.

Nello specifico dei temi oggetto del presente Protocollo, ANCI Piemonte persegue la finalità statutaria di offrire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dedicati al personale assegnato alla propria struttura nonché ai dipendenti degli enti locali aderenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze individuali dei lavoratori e così la resa di servizi efficienti ed efficaci alle comunità amministrate. L'ANCI Piemonte considera strategico sviluppare un proprio ruolo nella progettazione europea e intende favorire la partecipazione dei comuni piemontesi ai programmi di finanziamento, rafforzando la dimensione internazionale del territorio che rappresenta. A tal fine, il Consiglio Direttivo Regionale, nella seduta del 23 marzo 2017, ha indicato, tra le priorità di sviluppo dell'attività associativa, la creazione di un nucleo stabile di competenze qualificate per offrire supporto nella progettazione europea, con particolare riferimento alle necessità dei Comuni piemontesi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Lo IUSE fin dalla sua fondazione nel 1952 si occupa di rendere l'Europa e le istituzioni che oggi costituiscono l'Unione europea più vicine ai cittadini anche attraverso la sensibilizzazione sulle tematiche europee e il supporto all'implementazione delle politiche europee anche attraverso la partecipazione a bandi europei.

Lo IUSE, avendo tra i suoi membri fondatori il Comune di Torino e la Città Metropolitana, da sempre adotta una prospettiva fortemente centrata ad uno sviluppo territoriale che passi dagli enti locali così come previsti nell'assetto delle competenze e funzioni dal Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana.

Considerato che

Le Parti intendono migliorare la capacità degli enti locali piemontesi di essere attori di sviluppo locale nel sistema multi-governance europeo.

Atteso che

Il presente protocollo interviene tra soggetti privi di finalità lucrative e regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

Tutto ciò premesso, considerato e atteso le Parti concordano quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse che precedono sono parte integrante del presente Protocollo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

### **Art. 2 - Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, convengono di avviare una piattaforma condivisa di attività ed iniziative per lo sviluppo territoriale ingenerato o guidato da processi di innovazione, anche attraverso un ottimale accesso ai fondi europei diretti e indiretti.

### **Art. 3 - Modalità**

1. Le Parti si impegnano a mettere a fattore comune le proprie competenze, le informazioni di cui dispongono e a coinvolgere attivamente le persone, a partire dai rappresentanti dello IUSE e dagli amministratori e funzionari degli enti associati ad ANCI Piemonte.
2. Al fine di poter realizzare le finalità sopra delineate, le Parti si impegnano a individuare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e più in generale a svolgere attività di *fundraising*, nonché a costituire gruppi tematici di lavoro congiunto.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati i seguenti ambiti di interesse comune:
  - lo sviluppo di un percorso di capacity building e di strumenti digitali dedicati agli enti locali;
  - la partecipazione congiunta ai programmi europei di finanziamento;
  - la promozione di eventi congiunti;



- l'attivazione di collaborazioni con altri enti finalizzate a una migliore partecipazione del territorio piemontese ai programmi europei di finanziamenti;

#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

In caso di avvio di progetti finalizzati allo sviluppo di progetti di welfare territoriale, elaborazione di documenti specifici, erogazione di attività di formazione e, più in generale, delle attività indicate all'art. 3 e/o laddove sia necessario il coinvolgimento in partenariati di altri enti o per rispondere a quanto richiesto da finanziatori terzi, verranno definiti ulteriori atti specifici di collaborazione tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, protocolli attuativi, ecc., nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 5 – Oneri e corrispettivi**

Il presente Protocollo non comporta oneri diretti da iscriverne nei rispettivi bilanci. Gli eventuali accordi attuativi di cui al precedente art. 4 specificheranno altresì le risorse finanziarie disponibili per le attività previste e la suddivisione delle medesime tra le parti, esclusivamente a copertura dei reciproci ed effettivi costi.

#### **Art. 6 – Riservatezza, titolarità e utilizzo dei risultati e proprietà intellettuale**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta della Parte titolare, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Protocollo.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte precedentemente all'avvio del progetto (*background*) o sviluppata in maniera indipendente rispetto alle attività del progetto

steso (*sideground*) resterà nella piena titolarità della stessa e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative.
4. Per "risultati" si intendono i risultati generati dalle attività svolta dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.
5. I rapporti tra ciascuna delle Parti e il proprio personale in merito alla disciplina dei risultati sono normati in accordo e nei limiti imposti dalla legislazione in essere e, laddove presenti, dalle specifiche regolamentazioni interne.

#### **Art. 7 - Durata e recesso**

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma del medesimo.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Protocollo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo protocollo per proseguire nella collaborazione intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture**

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Protocollo.

2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale in relazione sia agli infortuni, sia ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Protocollo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.
8. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come integrati dagli specifici e rispettivi protocolli "COVID-19" di prevenzione dal rischio dal contagio per le attività da svolgersi in presenza.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Protocollo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno

rispetto delle disposizioni dettate dal citato regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 10 - Integrazioni e Conservazione degli Effetti**

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.
2. Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Protocollo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni del Protocollo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

#### **Art. 11 - Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Torino, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

#### **Art. 12 - Registrazione e Firma digitale**

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Torino, 9 novembre 2020

Istituto Universitario di Studi Europei

ANCI Piemonte

Prof. Piercarlo Rossi

Presidente



Avv. Andrea Corsaro

Presidente

